



**COMUNE DI MONTEDINOVE**  
**Provincia di Ascoli Piceno**

---

**DELIBERAZIONE  
DEL  
CONSIGLIO COMUNALE**

---

**DELIBERAZIONE NUMERO 4 DEL 05-03-18**

---

**OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO PER LA DETERMINAZIONE DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TARI PER L'ANNO 2018.**

---

L'anno duemiladiciotto il giorno cinque del mese di marzo, alle ore 19:00, nella sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, sessione Ordinaria in Prima convocazione.  
Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica risultano presenti e assenti i consiglieri:

---

DEL DUCA ANTONIO	P	TILLI ERNESTO	P
VAGNETTI ERALDO	P	TANCREDI RENZO	P
MAZZONI GIANFRANCO	A	ANGELINI ANDREA	P
ROMANELLI FRIDA	P	POLINI CARLO	P
GIURGILA IONELA	A	CAPRIOTTI OSCAR	A
ANTOGNOZZI ALBERTO	A		

---

Assegnati n.11      In carica n.11      Assenti n.[ 4]      Presenti n.[ 7]

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il Segretario Sig. GRELLI Dott. PIERLUIGI

Assume la presidenza il Sig. DEL DUCA ANTONIO SINDACO

Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei signori :

**Il Segretario Comunale riferisce sul piano finanziario e il piano tariffario.**

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**PREMESSO** che con i commi dal 639 al 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi :

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

**La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :**

- IMU (imposta municipale propria)  
componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali
- TASI (tributo servizi indivisibili)  
componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali
- TARI (tributo servizio rifiuti)  
componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

**TENUTO CONTO** della seguente suddivisione per "argomenti" dei commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) :

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)
- commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI)

**Visti in particolare i commi:**

**682.** *Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:*

**a) per quanto riguarda la TARI:**

- 1) *i criteri di determinazione delle tariffe;*
- 2) *la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;*
- 3) *la disciplina delle riduzioni tariffarie;*
- 4) *la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE*
- 5) *l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;*

**683.** *Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.*

**VISTO** altresì il comma 653

653. A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.

Nonché la nota del Dipartimento delle Finanze pubblica le "Linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013" dove si legge:

*Va in proposito osservato che i fabbisogni standard del servizio rifiuti possono rappresentare solo un paradigma di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio rifiuti e che quelli attualmente disponibili sono stati elaborati avendo come riferimento finalità perequative e quindi pensati come strumento da utilizzare per la ripartizione delle risorse all'interno del Fondo di solidarietà comunale e come tali potrebbero non corrispondere integralmente alle finalità cui sottende la disposizione recata dal comma 653 in commento.*

*Ed invero, anche in considerazione della circostanza che il 2018 è il primo anno di applicazione di tale strumento – per cui può essere ritenuto un anno di transizione in attesa di poter più efficacemente procedere ad una compiuta applicazione della norma – l'indicazione della legge deve essere letta in coordinamento con il complesso processo di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico su ciascun contribuente. È infatti fuor di dubbio che i comuni sono solo uno dei soggetti che partecipano al procedimento tecnico e decisionale che porta alla determinazione dei costi del servizio, che vede la propria sede principale nel piano finanziario rinnovato annualmente e redatto a cura del gestore del servizio. Il comma 653 richiede pertanto che il comune prenda cognizione delle risultanze dei fabbisogni standard del servizio raccolta e smaltimento rifiuti, sulla cui base potrà nel tempo intraprendere le iniziative di propria competenza finalizzate a far convergere sul valore di riferimento eventuali valori di costo effettivo superiori allo standard che non trovino adeguato riscontro in livelli di servizio più elevati.*

VISTA la deliberazione di consiglio comunale n. 14 del 27/05/2015 con la quale è stato approvato il nuovo Regolamento IUC, da applicare a far data dal 01-01-2015;

VISTA la deliberazione di consiglio comunale n. 10 del 29/03/2017 con la quale è stato approvato il Piano Finanziario e sono state determinate le Tariffe TARI 2017, pubblicata sul portale del federalismo fiscale;

Visto l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015 (legge di stabilità per il 2016), come modificato dall'art. 1 comma 37, della legge 205/2017 (legge di stabilità per il 2018) per il quale:

*26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, **per gli anni 2016 ((, 2017 e 2018))** e' sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. ((Per l'anno 2018 la sospensione di cui al primo periodo non si applica ai comuni istituiti a seguito di fusione ai sensi degli articoli 15 e 16 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di consentire, a parità di gettito, l'armonizzazione delle diverse aliquote)). Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e a decorrere dal 2017 al contributo di sbarco di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, ne' per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.*

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1 comma 38

*"All'articolo 1, comma 652, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: « e 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « , 2017 e 2018 ». con cui si proroga al 2018 la facoltà per i Comuni di determinare in modo più flessibile le tariffe della Tari. In particolare, il comma 652 della legge di stabilità per il 2014 permette di adottare coefficienti tariffari superiori o inferiori del 50% alle misure stabilite dal DPR n. 158 del 1999 e di non considerare i coefficienti connessi alla numerosità del nucleo familiare.*

**TENUTO CONTO** che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :

*- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.*

**VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001** il quale dispone che: *"Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".*

**CONSIDERATO** che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

**TENUTO CONTO** che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal **Regolamento IUC** si rinvia alle norme legislative inerenti **l'imposta unica comunale (IUC)** ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 " Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia ;

**VISTO** il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2018 degli enti locali è stato differito al 31.03.2018;

**RICORDATO** che questo Comune è stato interessato dagli eventi sismici del 2016 e 2017 e che ad oggi :

**- NON SI E' CONCLUSO L'ITER RICOGNITIVO DEGLI EDIFICI INAGIBILI CHE SI SOTTRAGGONO AL TRIBUTO**

**Visto** l'art. 48 comma 16 , DL 189/ 2016:

*16. I redditi dei fabbricati, ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici di cui all'articolo 1, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, comunque adottate entro il 30 giugno 2017, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul*

*reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati medesimi ((e comunque fino all'anno d'imposta 2018)). I fabbricati di cui al primo periodo sono, altresì, esenti dall'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dal tributo per i servizi indivisibili di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dalla rata scadente il 16 dicembre 2016 e fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il*

31 dicembre 2020. Ai fini del presente comma, il contribuente puo' dichiarare, entro il 30 giugno 2017, la distruzione o l'inagibilita' totale o parziale del fabbricato all'autorita' comunale, che nei successivi venti giorni trasmette copia dell'atto di verificaione all'ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente. Con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 novembre 2016, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono stabiliti, anche nella forma di anticipazione, i criteri e le modalita' per il rimborso ai comuni interessati del minor gettito connesso all'esenzione di cui al secondo periodo.

Al fine di assicurare ai comuni di cui all'articolo 1, continuita' nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, il Commissario per la ricostruzione e' autorizzato a concedere, con propri provvedimenti, a valere sulle risorse della contabilita' speciale di cui all'articolo 4, comma 3, un'apposita compensazione fino ad un massimo di 16 milioni di euro con riferimento all'anno 2016, da erogare nel 2017, e di 30 milioni di euro annui per il triennio 2017 - 2019, per sopperire ai maggiori costi affrontati o alle minori entrate registrate a titolo di TARI-tributo di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 o di TARI-corrispettivo di cui allo stesso articolo 1, commi 667 e 668.

**VISTA** l'allegata Relazione con piano finanziario 2018 prodotto dalla Picenambiente S.p.A. società gestore del servizio **(all.1)**;

**VISTO** il prospetto delle tariffe **(all.2)**;

**VISTO** altresì che si è tenuto conto ai sensi dell'art.1 comma 653 delle risultanze dei fabbisogni standard ;

**RITENUTO** di dover stabilire le scadenze per i pagamenti prevedendo due rate e precisamente:

1° RATA: 16 luglio 2018

2° RATA: 16 ottobre 2018

Per pagamento in unica soluzione: 16 luglio 2018

**ACQUISITI** i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000

**Proceduto** a votazione palese, per alzata di mano, che ottiene il seguente risultato:

Presenti: n. 7

Astenuti: n. 0

Voti favorevoli: n. 7

Voti contrari: n. 0

## **DELIBERA**

- 1) **di dare atto** che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) **di approvare** l'allegato Piano Finanziario della componente TARI (Tributo servizio gestione rifiuti) anno 2018 (all.1);
- 3) **di approvare** le Tariffe componente TARI anno 2018 (Tributo servizio gestione rifiuti), come risultanti dall'allegato prospetto (all.2);
- 4) **di stabilire**, per il versamento della Tari, n.2 rate con le seguenti scadenze:  
1° RATA: 16 luglio 2018  
2° RATA: 16 ottobre 2018  
Per pagamento in unica soluzione: 16 luglio 2018
- 5) **di procedere** alla pubblicazione della presente secondo la normativa vigente.

Inoltre, ravvisata l'urgenza di provvedere all'approvazione del bilancio, con separata votazione per alzata di mano, che ottiene il seguente risultato:

*Presenti:* n. 7

*Astenuti:* n. 0

*Voti favorevoli:* n. 7

*Voti contrari:* n. 0

DELIBERA

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000.

COMUNE DI MONTEDINOVE

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

---

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE

---

Oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO PER LA DETERMINAZIONE DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TARI PER L'ANNO 2018.

---

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, i sottoscritti responsabili di servizio esprimono, sulla proposta di deliberazione in oggetto, così come meglio esplicitata nel deliberato di C.C. N. 4 in data 05-03-18 di cui alle precedenti pagine, i seguenti pareri:

---

Si esprime in ordine alla regolarità tecnica il seguente parere:  
Favorevole

Il Responsabile dell'Area Interessata  
DEL DUCA ANTONIO

---

Si esprime in ordine alla regolarità contabile il seguente parere:  
Favorevole

Il Responsabile dell'Area Interessata  
DEL DUCA ANTONIO

---

**TARIFFE UTENZE DOMESTICHE**

Tariffa utenza domestica		Tariffa fissa	Tariffa variabile
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE	0,178368	51,860082
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI	0,200120	93,348149
1 .3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI	0,224048	119,278190
1 .4	USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI	0,239274	155,580248
1 .5	USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI	0,254501	186,696298
1 .6	USO DOMESTICO-SEI O PIU' COMPONENTI	0,263202	212,626339
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-COMPOSTAGGIO	0,200120	84,013334
1 .3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI-COMPOSTAGGIO	0,224048	107,350371
1 .4	USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI-COMPOSTAGGIO	0,239274	140,022223
1 .6	USO DOMESTICO-SEI O PIU' COMPONENTI-COMPOSTAGGIO	0,263202	191,363705
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-INAGIBILE	0,000000	0,000000
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-INAGIBILE	0,000000	0,000000
1 .3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI-INAGIBILE	0,000000	0,000000
1 .4	USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI-INAGIBILE	0,000000	0,000000
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-PRIVO DI UTENZE	0,000000	0,000000
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-PRIVO DI UTENZE	0,000000	0,000000
1 .3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI-PRIVO DI UTENZE	0,000000	0,000000
1 .5	USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI-PRIVO DI UTENZE	0,000000	0,000000
1 .6	USO DOMESTICO-SEI O PIU' COMPONENTI-PRIVO DI UTENZE	0,000000	0,000000
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-immobili assimilati privi di utenze	0,200120	0,000000
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-Sisma 24/08/2016 e successivi	0,178368	51,860082
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-Sisma 24/08/2016 e successivi	0,200120	93,348149
1 .3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI-Sisma 24/08/2016 e successivi	0,224048	119,278190
1 .4	USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI-Sisma 24/08/2016 e successivi	0,239274	155,580248
1 .5	USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI-Sisma 24/08/2016 e successivi	0,254501	186,696298
1 .6	USO DOMESTICO-SEI O PIU' COMPONENTI-Sisma 24/08/2016 e successivi	0,263202	212,626339
1 .5	USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI-Sisma 24/08/2016 e successivi-immob	0,254501	0,000000



**TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE**

Tariffa utenza non domestica		Tariffa fissa	Tariffa variabile
2 .1	MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI DI CU	0,262988	0,777748
2 .5	ALBERGHI CON RISTORAZIONE	0,406436	1,245504
2 .6	ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE	0,282911	0,941047
2 .8	UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI	0,382528	1,176309
2 .9	BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO	0,215172	0,575699
2 .11	EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE	0,478160	1,410187
2 .14	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	0,378543	0,761141
2 .16	RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE	1,996319	6,919466
2 .17	BAR,CAFFE',PASTICCERIA	1,526128	4,500421
2 .19	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	0,474175	2,075840
2 .22	CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI,IMPIANTI SPORTIVI	0,302834	0,996403
2 .5	ALBERGHI CON RISTORAZIONE-ATTIVITA' AGRITURISTICA	0,345470	1,058678
2 .6	ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE-ATTIVITA' AGRITURISTICA	0,240474	0,799890
2 .6	ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE-ATTIVITA' AGRITURISTICA	0,240474	0,799890
2 .6	ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE-ATTIVITA' AGRITURISTICA-UTENZE POSTE A	0,144284	0,479934
2 .5	ALBERGHI CON RISTORAZIONE-Sisma 24/08/2016 e successivi	0,406436	1,245504

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi del DPR 445/2000 e D.lgs. 82/2005 e norme collegate:

IL PRESIDENTE  
DEL DUCA ANTONIO

IL SEGRETARIO COMUNALE  
GRELLI Dott. PIERLUIGI

=====

Della presente deliberazione viene iniziata, dal giorno della sottoscrizione digitale, la pubblicazione nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della Legge 18.06.2009, n. 69) per rimanervi per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e contemporaneamente comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
GRELLI Dott. PIERLUIGI

=====

La presente deliberazione é divenuta esecutiva il giorno 05-03-2018 in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
GRELLI Dott. PIERLUIGI

-----

**COMUNE DI MONTEDINOVE**  
**Provincia di Ascoli Piceno**

E' copia analogica conforme all'originale informatico.  
Dalla Residenza municipale, li 16/03/2018

